



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Provincia di Grosseto

*REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
IN USO E LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI*

Delib. C.C. n.60 del 26-09-2005

Mod. delib. C.C. n.57 del 27-9-2006

Titolo I Norme preliminari

ART.1 – OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà o in disponibilità comunale e di quelli annessi ad istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi agli istituti scolastici e le attrezzature in esso esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art.3 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Gli impianti di proprietà comunale possono essere gestiti direttamente dal Comune o dati in concessione a terzi, ovvero affidati in gestione; per maggiore chiarezza viene inteso per

- CONCESSIONE IN USO

La concessione in uso consiste nel conferimento alla società concessionaria del diritto d'uso dell'impianto e delle relative attrezzature fisse e mobili; la concessione in uso può prevedere un canone concessorio, di norma diretto a consentire all'A.C. il recupero delle spese di gestione.

- AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

Per affidamento in gestione, ai sensi del presente regolamento, s'intende il contratto a tempo determinato mediante il quale il gestore riceve dal Comune il diritto di sfruttare economicamente l'impianto e le relative attrezzature di proprietà comunale dietro pagamento di un canone e con piena assunzione degli oneri di gestione, di manutenzione ordinaria e, eventualmente, straordinaria.

Viene quindi regolamentato:

- 1) L'affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali;
- 2) La concessione in uso annuale delle palestre scolastiche;
- 3) L'impianto natatorio è escluso dal presente regolamento in quanto è oggetto di apposite norme regolamentari.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono:

- 1) Campo sportivo di calcio loc. Campone
- 2) Campo sportivo di calcio in loc. Molini di Porto Ercole
- 3) Campi da tennis in loc. Campone di Porto S.Stefano
- 4) Campi da tennis in loc. Molini di Porto Ercole
- 5) Impianto sportivo polivalente loc. Molini di Porto Ercole.

Gli impianti, per comodità regolamentare, vengono suddivisi in:

Impianti di 1° livello – dove viene svolta attività di tipo motorio riconducibile alla pratica di una o più discipline anche a livello agonistico ma non consentono per la loro natura o conformazione ovvero per decisione dell'amministrazione comunale di sviluppare attività di tipo commerciale e imprenditoriale significativa.

Rientrano in tale tipologia a titolo indicativo:

Campo sportivo di calcio loc. Campone

Campo sportivo di calcio in loc. Molini di Porto Ercole

Campi da tennis in loc. Campone di Porto S.Stefano

Campi da tennis in loc. Molini di Porto Ercole

Impianti di 2° livello – dove per caratteristiche tecnico strutturali, oltre alla gestione sportiva, consentono di sviluppare anche attività di tipo commerciale e imprenditoriale.

*E' da considerarsi tale, salvo diversa decisione dell'amm.ne comunale:
Impianto sportivo polivalente loc. Molini di Porto Ercole.*

Art.2 – I SOGGETTI

Possono chiedere l'affidamento in gestione o la concessione in uso degli impianti sportivi i seguenti soggetti:

- Società sportive regolarmente costituite che siano affiliate alle rispettive federazioni e ad enti di promozione riconosciuti dal CONI disputanti regolari campionati provinciali, regionali o nazionali;

- enti e associazioni di promozione sportiva, ricreativa e culturale che hanno sede e/o operano sul territorio comunale;

- soggetti pubblici e privati.

I soggetti che fanno richiesta di concessione in gestione di impianti sportivi debbono allegare alla domanda indirizzata al Sindaco o all'Assessorato allo Sport:

a) il programma di massima che si intende svolgere nell'ambito di tornei e campionati delle diverse categorie;

b) informazioni circa i modi in cui verrà realizzata la manutenzione ordinaria e la custodia dell'impianto;

c) il preventivo delle spese e dei ricavi previsti per la gestione dell'impianto;

d) la dichiarazione d'impegno ad effettuare le prestazioni richieste dall'Amm.ne Comunale per la gestione dell'impianto.

Titolo II Gli Impianti

ART.3 - GESTIONE IMPIANTI DI 1°LIVELLO

L'Amministrazione Comunale affida gli impianti definiti di 1° livello mediante *affidamento diretto* con concessione in uso a soggetti in grado di soddisfare i seguenti obiettivi:

a) radicamento nel tessuto sportivo e sociale in cui è presente l'impianto sportivo;

b) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;

c) promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani.

Il Comune individua l'affidatario della concessione in uso dell'impianto nelle associazioni sportive o nella cooperazione sociale privilegiando *coloro che operano nel territorio*.

Le convenzioni con le associazioni sportive o cooperative concessionarie dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati di utili, fondi, avanzi di gestione o capitali durante la vita della stessa associazione o cooperativa. Gli eventuali utili di bilancio relativi all'impianto in concessione dovranno essere investiti per miglioramenti gestionali dell'impianto stesso.

La concessione dell'impianto sportivo dovrà avvenire, previa acquisizione dello statuto dell'associazione, mediante convenzione indicante per ogni impianto:

1) oggetto della convenzione;

2) descrizione dell'impianto;

3) durata della concessione, che sarà compresa, di norma, tra 1 e 5 anni, con possibilità di proroga per ulteriori 3 anni. La durata della concessione potrà essere superiore se correlata all'importanza, anche economica, di lavori di

manutenzione ordinaria, di ristrutturazione, adeguamento a normative o rinnovo integrale ovvero di installazione di attrezzature stabili di rilevante entità, qualora l'assegnataria si impegni a realizzare i suddetti lavori a proprie cure e spese; in tal caso l'A.C. potrà tener conto degli oneri sostenuti dall'associazione stessa e del periodo di ammortamento degli investimenti prodotti ai fini della determinazione della durata e fermo restando che le attrezzature ed i lavori oggetto degli investimenti siano acquisiti al patrimonio comunale;

- 4) eventuale canone di concessione tenendo conto eventualmente degli investimenti, di cui al n.3) che precede, sostenuti dal soggetto concessionario e delle eventuale compartecipazione del Comune ;
- 5) lavori di manutenzione ordinaria e spese di funzionamento a carico del concessionario;
- 6) eventuali opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dal competente Ufficio Tecnico Comunale, che monitorerà costantemente la loro realizzazione. Tali interventi potranno essere oggetto di contribuzione o concorso di spese da parte del Comune per investimenti;
In particolare, il Comune ha la facoltà di deliberare una compartecipazione parziale alle spese di investimento, qualora le stesse risultino particolarmente rilevanti;
- 7) entità di eventuale contributo da corrispondersi da parte dell'Amm.ne Comunale in base alle esperienze di utilizzo dell'impianto nonché delle potenzialità e progettualità proposte dal gestore;
- 8) uso pubblico dell'impianto;
- 9) attività sociali ed eventuale possibilità di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con l'ufficio Sport del Comune;
- 10) assicurazioni;
- 11) introiti pubblicitari;
- 12) fideiussione;
- 13) responsabilità;
- 14) tariffe;
- 15) verifiche, controlli, indicatori sull'andamento della gestione;
- 16) sicurezza;
- 17) revoca dell'affidamento;
- 18) divieto di subconcessione non autorizzata esplicitamente;
- 19) sanzioni;
- 20) principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza;
- 21) eventuale couso;
- 22) spese contrattuali.

Anche gli impianti di 1° livello possono essere gestiti con le modalità dell' articolo successivo qualora non si rinvengano associazioni sportive o coop. sociali disponibili oppure che abbiano dimostrato scarsa capacità nella gestione degli impianti in concessione.

ART.4 - GESTIONE IMPIANTI DI 2° LIVELLO

La gestione degli impianti di 2° livello potrà avvenire:

- *affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica (aperta, ristretta o negoziata)*

Nella scelta del contraente si dovrà:

- garantire l'uso pubblico e sociale delle strutture in modo da assicurare la più ampia diffusione della pratica sportiva in sintonia con le leggi regionali in materia di sport;

- valorizzare, realizzare e ammodernare l'impiantistica sportiva.

La convenzione, che regolerà i rapporti tra soggetto gestore ed Amministrazione Comunale, dovrà indicare per ogni impianto norme inerenti:

- 1) oggetto della convenzione;
- 2) descrizione dell'impianto;
- 3) durata della gestione, compresa tra 1 e 5 anni ;
- 4) lavori di manutenzione ordinaria e spese di gestione a carico del concessionario;
- 5) eventuali opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dal competente Ufficio Tecnico Comunale, previo parere tecnico-sportivo, che monitorerà costantemente la loro realizzazione. Tali interventi potranno essere oggetto di contribuzione o concorso di spese da parte del Comune per investimenti;
- 6) canone annuo congruo a carico del gestore: il canone è rapportato al volume dei ricavi ed al valore commerciale delle attività connesse allo sfruttamento dell'impianto, anche con riferimento agli esercizi commerciali annessi all'impianto stesso come risultanti o deducibili dalle scritture contabili dell'azienda affidataria ultima affidataria nonché ad elementi intrinseci ritenuti rilevanti e secondo una stima redatta dal servizio finanziario comunale. In fase di prima applicazione la stima è redatta, qualora non siano disponibili dati attendibili sulla gestione precedente, sulla base dei soli elementi estrinseci ritenuti rilevanti e limitando la durata del rapporto ad 1 o 2 anni, estensibile fino a 3 anni nel caso siano necessari lavori di straordinaria manutenzione addebitati, previa espressa previsione del bando, al soggetto concessionario;
- 7) uso pubblico dell'impianto;
- 8) attività sociali ed iniziative sportive; eventuale possibilità di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con l'ufficio Sport del Comune;
- 9) assicurazioni;
- 10) introiti pubblicitari;
- 11) fideiussione;
- 12) responsabilità;
- 13) tariffe;
- 14) verifiche, controlli, indicatori sull'andamento della gestione;
- 15) sicurezza;
- 16) revoca dell'affidamento;
- 17) subappalto;
- 18) sanzioni;
- 19) principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza;
- 20) spese contrattuali;
- 21) cause di risoluzione anticipata e rescissione del contratto.

ART.5 RESPONSABILITÀ

Le società sportive, gli enti o associazioni, i soggetti pubblici e privati che usufruiscono degli impianti comunali a qualsiasi titolo:

- assumono di fronte all'Amministrazione Comunale la responsabilità di tutti i danni causati alle cose di proprietà comunale in occasione o per gli effetti della propria attività nell'ambito delle strutture;

- devono tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che può derivare a cose e persone a causa della gestione del complesso sportivo;

- devono assumere le responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate anche nei confronti degli atleti partecipanti, anche se autorizzate dal Comune.

ART.6 LA REVOCA

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare la concessione in uso degli impianti sia per pubblica necessità che per motivi di pubblico interesse, nonché quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o anche naturali, salvo indennizzi o per lavori eseguiti di manutenzione straordinaria, previamente autorizzati, o ratei degli stessi.

ART.7 ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il Comune, al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impianti sportivi, si riserva la facoltà, sentite le società interessate, di sospendere o ridurre, per il periodo necessario, le attività sportive che si svolgono in detti impianti.

La concessione o l'affidamento in gestione comporta da parte del soggetto che ne è titolare i seguenti adempimenti e l'accettazione delle condizioni qui riportate:

-effettuazione della manutenzione ordinaria, del servizio di custodia e pulizia della struttura;

- custodia delle attrezzature, rilevamento e comunicazione tempestiva dei danni apportati alle strutture con relativa comunicazione agli uffici competenti;

- sottoscrizione da parte del concessionario di un elenco di beni in dotazione all'impianto, con indicazione dello stato d'uso;

- invio entro i termini fissati dall'Ufficio Sport di un rendiconto delle spese sostenute e dei ricavi relativi alla gestione dell'impianto;

- assunzione di spese di rete (luce, acqua, riscaldamento, telefono);

- impegno a non apportare modifica, anche temporanea, alle strutture dell'impianto senza autorizzazione scritta del Comune che potrà in ogni caso pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti;

- l'impegno a non cedere in alcun modo e per nessun motivo a terzi l'uso dell'impianto e annessi senza autorizzazione del Comune;

- il riconoscimento del diritto da parte del Comune concedente di utilizzare in proprio, ovvero concedere a terzi, mediante preavviso al concessionario, l'uso dell'impianto sportivo in gestione;

- la determinazione degli intereventi di manutenzione straordinaria a seconda del tipo di impianto e dello sport praticato, nonché l'eventuale esecuzione dell'opera. Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria e più espressamente quelli che comportano una maggiore dotazione di servizi e strutture per la pratica sportiva siano realizzate a spese del concessionario il Comune può riconoscere un contributo economico al concessionario stesso. In ogni caso l'intervento dovrà essere autorizzato dal Comune, che diverrà, poi, proprietario del bene a tutti gli effetti, con deliberazione della Giunta Municipale con la quale si provvederà contestualmente ad approvare il progetto dei lavori, le modalità di esecuzione e l'ammontare dell'eventuale contributo;

- il diritto dell'A.C. di effettuare sopralluoghi al fine di controllare il rispetto degli impegni assunti dal concessionario con la convenzione.

- il diritto del Comune di non corrispondere alcun indennizzo, risarcimento danni o rimborso spese nel caso di risoluzione anticipata della concessione avvenuta per cause imputabili esclusivamente al gestore degli impianti. In questo caso è esclusa altresì la ripetizione delle spese sostenute per gli investimenti in attrezzature stabili ed opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento a normative o rinnovo degli impianti anche se autorizzati dall'amministrazione e dedotti nel titolo concessorio.

Qualora l'A.C. dovesse considerare le spese da sostenere per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi particolarmente rilevanti, può essere prevista una compartecipazione parziale nelle spese;

ART.8 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEGLI IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Per l'autorizzazione all'uso degli impianti è data priorità alle manifestazioni senza scopo di lucro promosse da enti, associazioni, organizzazioni, comitati che perseguano scopi umanitari, benefici, di ricerca scientifica.

Nel caso invece di manifestazioni con scopo di lucro è data priorità ad enti, associazioni, organizzazioni, società o altri progetti pubblici o privati che praticano attività sportiva e che utilizzano tali eventi per autofinanziarsi.

In entrambi i casi hanno titolo di preferenza i soggetti operanti nel territorio.

La richiesta deve essere presentata all'Amm.ne Comunale quindici giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.

L'Amm.ne si riserva la facoltà di non autorizzare, a suo insindacabile giudizio, l'uso dell'impianto.

ART.9 – CAUZIONE

La concessione in uso e l'autorizzazione all'uso per manifestazioni comportano per il richiedente, a garanzia di eventuali danni all'impianto da questi arrecati, il versamento di una cauzione le cui modalità di consegna e successiva restituzione, se dovuta, ed il cui importo verrà stabilito con determinazione dirigenziale.

TITOLO III LE PALESTRE SCOLASTICHE

ART. 10 – PALESTRE SCOLASTICHE

Le palestre scolastiche del Comune e le altre attrezzature in esse esistenti sono di norma destinate all'uso scolastico.

Per finalità dirette alla promozione sociale, le palestre scolastiche comunali possono essere assegnate in uso, al di fuori dell'orario di servizio scolastico, con concessioni per periodi non eccedenti l'anno scolastico o solare e non tacitamente rinnovabili a Enti, Associazioni e Società Sportive che dichiarino, nella domanda di concessione, sotto la propria responsabilità, che svolgeranno nella struttura attività sportiva senza fini di lucro, comprovata dall'atto costitutivo o statuto dell'associazione.

Per le finalità sociali che il presente regolamento si propone dovrà essere assicurata l'assegnazione di spazi ed orari alle Associazioni di portatori di handicap.

Le concessioni possono essere modificate, sospese o revocate per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o per impreviste esigenze dell'Amministrazione o per lo svolgimento di particolari manifestazioni.

Le concessioni saranno formalizzate con la sottoscrizione di apposita convenzione, il cui schema sarà approvato con determinazione dirigenziale.

Nell'ambito delle palestre scolastiche per la palestra del Pispino verrà data preferenza alle società che praticano in maniera preponderante la disciplina della pallacanestro.

L'Amministrazione, per la palestra del Pispino, in considerazione della peculiarità sportiva e del pregio dell'impianto, potrà consentire concessioni in uso pluriennale, previo accordo con l'autorità scolastica e fatta salva la verifica annuale della compatibilità dell'uso extrascolastico e sportivo con le attività didattiche. La concessione, in questo caso, è continuativa e comporta a carico del concessionario l'obbligo di custodia dell'impianto e delle attrezzature ivi contenute nell'orario extrascolastico.

In tutte le palestre scolastiche comunali è fatto divieto assoluto di accesso/apertura al pubblico, fatta eccezione per le palestre che abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione previo accertamento da parte della Commissione Provinciale pubblici spettacoli.

ART. 11 – MANUTENZIONE DELLE PALESTRE

L'Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione delle palestre mentre i concessionari dovranno provvedere alle pulizie dei locali connessi e non potranno apportare alcuna modifica alle palestre stesse.

ART. 12 – ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE

Le palestre saranno assegnate in orario extra scolastico, nei giorni festivi e durante le vacanze scolastiche solo previo parere dei dirigenti scolastici competenti.

Le ore assegnate settimanalmente alle Società, Enti o Associazioni saranno in numero di 12.

Le rimanenti ore in eccesso saranno concesse secondo le modalità stabilite al successivo Art. 13.

Le richieste di concessione delle palestre dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 31 agosto di ogni anno.

Entro il 20 settembre di ogni anno l'Ufficio Sport del Comune, sulla base delle disponibilità di ore pomeridiane comunicate dai Dirigenti Scolastici, predisporrà il prospetto riassuntivo degli orari assegnati per ogni palestra ai singoli richiedenti, evidenziando anche eventuali disponibilità di orari non assegnati.

La concessione per l'uso delle palestre è rilasciata dal Dirigente del 5° Settore.

ART. 13 – PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE

Nel caso in cui non sia possibile la contemporanea utilizzazione della stessa palestra, si prevedono in ordine di priorità i seguenti criteri di assegnazione:

1: Associazioni o Enti affiliati al CONI o ad Enti di promozione sportiva con sede nel Comune di Monte Argentario.

2: Associazioni o Enti richiedenti che partecipano a campionati provinciali, regionali o nazionali.

3: Tra le Associazioni o Enti richiedenti saranno preferiti quelli con maggior numero di tesserati.

4: Tra le Associazioni o Enti richiedenti saranno preferiti quelli che dimostreranno di avere nella propria organizzazione un medico sportivo.

5: Tra le Associazioni o Enti richiedenti saranno preferiti quelli che hanno svolto nell'anno passato una corretta gestione, senza contestazioni da parte dei Dirigenti Scolastici competenti o dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 – CANONE DI CONCESSIONE

Le palestre comunali dovranno essere concesse dietro pagamento di un canone tariffario fissato annualmente dalla Giunta Comunale. Per la palestra del Pispino, in considerazione della peculiarità sportiva e del pregio dell'impianto, nel caso di concessione continuativa concordata con l'autorità scolastica, la Giunta può stabilire un canone agevolato qualora la società concessionaria svolga in maniera preponderante attività agonistica mediante partecipazione diretta a campionati ufficiali.

L'accesso alle palestre sarà consentito solo dietro presentazione, all'Ufficio Sport, della ricevuta di pagamento anticipato di tre mesi dell'intero canone che comunque non potrà essere compensato o rimborsato per qualsiasi causa di interruzione dipendente dalla società.

I pagamenti successivi, mensili, dovranno avvenire entro l'ultima decade del mese precedente e comunque prima dell'inizio dell'inizio del mese di riferimento.

Nel caso in cui la sospensione o la revoca avvenga per lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per impreviste esigenze dell'Amministrazione Comunale o delle scuole, verrà restituita la quota di canone tariffario versata e non utilizzata.

Non si procederà al rilascio della concessione qualora la Società richiedente risulti morosa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà svolgere nelle ore concesse le attività per cui ha fatto richiesta, pertanto dovrà affiggere all'interno delle palestre, per tutta la durata della concessione, un manifesto indicante il tipo di corsi effettuati nelle rispettive ore, il numero dei partecipanti ai singoli corsi, il nome degli istruttori, il nome e la qualifica con la specifica autorizzazione di ogni addetto, la tariffa di iscrizione iniziale e mensile, nonché la quota assicurativa.

Il manifesto dovrà contenere dati conformi a quelli risultanti agli atti dell'Amministrazione Comunale in quanto forniti al momento della richiesta di concessione.

Il numero complessivo dei partecipanti ad ogni corso, degli istruttori e degli addetti non potrà superare i parametri di capienza previsti per ogni singola palestra.

Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all'Amministrazione Comunale per effetto della concessione.

Tutti coloro che hanno accesso alle strutture concesse in uso dovranno essere regolarmente tesserati con e rispettive Federazioni Sportive ed assicurati e in ogni caso il responsabile sarà il Concessionario.

ART. 16 – GARANZIE PER DANNI

A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alla struttura, alle persone e/o alle cose, il concessionario dovrà costituire apposita polizza fidejussoria (assicurativa o bancaria).

Nel caso di danni alle strutture e alle attrezzature, nelle ore di uso delle stesse, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'U.T.C. e, qualora il concessionario non provveda, nel termine fissato dall'Amministrazione comunale, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), la concessione verrà immediatamente revocata, salve ulteriori azioni per responsabilità civile e patrimoniale conseguenti al danno prodotto.

Se la palestra dove si verifica il danno è usata da più Enti e/o Società Sportive nello stesso giorno, e qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito in parti proporzionali alle ore di utilizzazione tra tutti gli Enti e/o Associazioni che in caso di mancato ripristino incorreranno nella revoca immediata della concessione.

ART. 17 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale, per assicurare che l'uso delle palestre avvenga in funzione ai predetti fini di promozione sociale e/o sportiva, senza finalità speculativa, può effettuare verifiche in qualunque momento, nelle palestre e, qualora riscontri irregolarità, potrà provvedere alla revoca immediata della concessione con comunicazione del Sindaco o suo Delegato.

La morosità del pagamento dei canoni dovuti, salvo recupero delle somme non pagate, o la trasgressione alle norme contenute nel presente Regolamento o emanate in casi particolari dell'Amministrazione Comunale, comporterà per i concessionari la revoca della concessione nelle modalità di cui al presente articolo. La revoca della concessione comporta le conseguenze di cui all'ultimo comma, ultima parte, dell'art.7.

TITOLO IV

ART.18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Regolamento sostituisce quello relativo all'uso dei Campi di Tennis in Porto S. Stefano approvato con atto C.C. n.112/95, che viene contestualmente abrogato.

Il Regolamento delle palestre scolastiche approvato con atto C.C. n.76/95 e sua mod. n.50/98 viene abrogato.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.